

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 27 del 21 Gennaio 2020

Oggetto: affidamento biennale del servizio di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.lgs 81 del 2008.  
**Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50 del 2016 (CIG Z332BB9667)**

**IL DIRETTORE**

**Visto** l'art. 32 del D.lgs 50 del 2016, il quale prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

**Visto** l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che *“ Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) del D.lgs 81 del 2008 *“il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzazione e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferiti, devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”*;

**Richiamato** il D.lgs 81 del 2008 in merito alla disciplina della sorveglianza sanitaria, in particolare gli artt. 25 e 41 del D.lgs 81 del 2008;

**Considerato** che il servizio, attualmente affidato al Dott. Paolo Carlini, è scaduto in data 31 dicembre 2019;

**Considerato** che il suddetto professionista ha dimostrato durante l'intera durata dell'affidamento di essere un operatore economico affidabile e che quindi si ritiene per ciò giustificabile derogare al principio della rotazione;

**Visto** altresì il *curriculum* professionale del suddetto professionista dal quale si evince una lunga e consolidata esperienza nello svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria (**doc. a**);

**Considerato** che le Linee Guida ANAC n. 4, al paragrafo 3.7 prevedono che *“Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo (sul principio della rotazione, ndr), con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente”*;

**Dato atto** che l'Ente ha richiesto all'operatore economico un'apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50 del 2016 e quelli di carattere speciale previsti dal D.lgs 81 del 2008 (**doc. b**);

**Considerato** che la Convenzione Consip denominata “Gestione Integrata sicurezza 4” non è ancora attiva;

**Dato atto** che l'Ente – coerentemente con quanto previsto dalle suddette Linee Guida – ha verificato i requisiti dichiarati provvedendo:

- in data 20 Gennaio 2020 alla verifica del certificato di regolarità contributiva, che non risulta presente in archivio (**doc. c**);

- in data 20 Gennaio 2020 alla dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 4, c. 14 bis della legge 12 Luglio 2011, n. 106 di conversione del D.L. 70/2011 (**doc. d**);

- in data 20 Gennaio 2020 alla consultazione del casellario ANAC, dal quale non emergono annotazioni (**doc. e**);

- in data 20 Gennaio 2020 ha verificato l'iscrizione del suddetto professionista nell'Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (**doc. f**).

## **D E T E R M I N A**

**di affidare** il servizio di sorveglianza sanitaria, secondo quanto disposto dal D.lgs n.81 del 2008 al **Dott. Paolo Carlini** (C.F. CRLPLA59H09D969A), con Studio in Piazzetta G. Marchi 7/2 – 16136 Genova per la somma relativa all'intera durata dell'affidamento di € 760,00, da versare entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di conformità della fornitura stessa;

**di stabilire** che il presente affidamento avrà **durata biennale** a far data dal 1° gennaio 2020;

**di affidare** il servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

**di obbligare** l'affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

**di nominare** se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

**di trasmettere** la presente determina tramite PEC al soggetto affidatario, di modo che la stessa assuma altresì efficacia di ordine, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50 del 2016;

**di pubblicare** gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto di un equo bilanciamento tra le esigenze di trasparenza, di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di minimizzazione del trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196;

**di provvedere** altresì alla pubblicazione del *curriculum* professionale del soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 33 del 2013;

**di provvedere** alla comunicazione dei dati di cui all'art. 15 del D.lgs 33 del 2013 tramite il sistema PerlaPA.

IL DIRETTORE  
(F.to Susanna Marotta)

Allegati:

- a) *curriculum* professionale;
- b) dichiarazione sostitutiva;
- c) certificato di regolarità contributiva (non presente in archivio);
- d) dichiarazione sostitutiva
- e) visura casellario ANAC.